



AOU RUGGI D'ARAGONA - SA
Prot.: 2022/6641 del 07/03/2022 ore 13.36
Dest.: AI TUTTI DIPENDENTI
Mitt.: U.O.C. Gestione Risorse Umane



*Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana
UOC Gestione Risorse Umane*

INFORMATIVA A TUTTI I DIPENDENTI

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - DETRAZIONI FISCALI -ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La Legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 riforma in modo strutturale il sistema dell'Irpef, modificando dall'1.1.2022:

- le aliquote applicabili e gli scaglioni di reddito ex art. 11 del Tuir;
- le detrazioni di lavoro ex art. 13 Tuir;
- il trattamento integrativo ex art. 1 del DL n. 3/2020 (con abrogazione dell'ulteriore detrazione art.2).

Tutte queste misure trovano applicazione già dalla busta paga di gennaio 2022.

I nuovi scaglioni e le nuove aliquote a confronto con quelli vigenti fino al 31.12.2021 sono di seguito rappresentati

In vigore dal 1° gennaio 2022 REDDITO ANNUO

IRPEF ALIQUOTA DA APPLICARE

| | |
|--------------------------|-----|
| Fino a 15.000,00 | 23% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 25% |
| da 28.000,01 a 50.000,00 | 35% |
| oltre 50.000,00 | 43% |

Fino al 31 dicembre 2021 REDDITO ANNUO

IRPEF ALIQUOTA APPLICATE

| | |
|--------------------------|-----|
| Fino a 15.000,00 | 23% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 27% |
| da 28.000,01 a 55.000,00 | 38% |
| da 55.000,01 a 75.000,00 | 41% |
| oltre 75.000,00 | 43% |

La modifica delle detrazioni di lavoro dipendente ex art. 13 Tuir

Tutte le detrazioni di lavoro ex art. 13 comma 1 del Tuir sono state oggetto di modifica, con un generale innalzamento, e spettano per i redditi fino a 50.000 euro.

La modifica del trattamento integrativo

Dalla mensilità di gennaio 2022 è altresì stato modificato il trattamento integrativo che dall'1.7.2020 aveva sostituito il c.d. Bonus Renzi.

L'importo fisso annuo pari ad euro 1.200 è infatti riconosciuto dal sostituto solo ai redditi fino a 15.000 euro (mentre fino al 31.12.2021 era attribuito ai redditi fino a euro 28.000).

Per i redditi sopra i 15.000 euro e fino a euro 28.000, il trattamento è riconosciuto solo in casi particolari, e cioè in presenza di determinate detrazioni (tra le quali quella per lavoro, familiari a carico, interessi passivi su mutui contratti entro il 31.12.2021, spese mediche ed oneri di ristrutturazione sostenuti fino al 31.12.2021) che devono risultare complessivamente di importo superiore rispetto all'imposta lorda.

Poiché quasi tutte queste detrazioni sono riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi, per la fascia di reddito 15.000,01-28.000 il trattamento integrativo dovrebbe essere attribuito soprattutto in quella sede, in quanto solo in ambito di dichiarazione dei redditi modello 730 si definisce con certezza se il trattamento integrativo spetta o meno al dipendente.

Si attendono comunque ulteriori istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per comprendere esattamente le modalità con cui eventualmente il trattamento integrativo per i redditi tra 15.000,01 e 28.000 euro debba transitare in busta paga, dato che risulta alquanto complesso per il datore di lavoro acquisire tutta la documentazione necessaria dal dipendente, al fine di verificare l'effettiva spettanza del trattamento integrativo.

A compensazione della modifica apportata al trattamento integrativo, sono stati incrementati gli importi delle detrazioni di lavoro spettanti per i redditi compresi nella fascia 15.000,01-28.000 euro (l'aumento della detrazione di lavoro si applica anche sulla fascia successiva da 28.000 a 50.000).

E' invece stata abrogata l'ulteriore detrazione riconosciuta per la fascia di reddito compresa tra 28.000 e 40.000 euro.

L'Assegno Unico Universale

La novità che più di ogni altra impatterà sul netto della busta paga a decorrere dal mese di marzo 2022 è l'Assegno Unico Universale, entrato in vigore dal 1° marzo 2022, che sostituirà una serie di misure già esistenti, tra le quali:

- detrazioni per figli a carico con meno di 21 anni
- detrazioni per figli disabili di qualsiasi età
- assegno nucleo familiare

Dallo stipendio di marzo 2022 queste misure non transiteranno più in busta paga, e questo potrebbe determinare un importante effetto sul netto della busta paga, in quanto l'Assegno Unico e Universale dovrà essere richiesto direttamente all'Inps che provvederà alla relativa erogazione.

Pertanto, suggeriamo di provvedere quanto prima ad inoltrare richiesta all'Inps, direttamente (utilizzando la Spid o il contact center 803.164 da rete fissa oppure 06/164.164 da rete mobile) o per il tramite di un Patronato, al fine di ottenere tempestivamente l'accredito da parte dell'Inps.

Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022 con decorrenza dell'assegno da marzo 2022 e corresponsione dei relativi arretrati.

In caso di presentazione della domanda da luglio 2022, il beneficio sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ricordiamo che le condizioni e le regole che sovrintendono al riconoscimento dell'Assegno Unico sono profondamente diverse da quelle proprie delle detrazioni e dell'assegno nucleo familiare, in primis perché l'Assegno Unico è collegato al valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente), da allegare alla domanda (in mancanza dell'ISEE alla domanda potrà essere allegata un'autocertificazione con conseguente diritto all'importo minimo di euro 50 per figlio minorenni ridotto a 25 euro per figlio dai 18 ai 21 anni).

Nella busta paga continueranno ad essere riconosciute le detrazioni per familiari a carico, e nello specifico per coniuge, per i figli dai 21 anni di età e fino ai 24 anni aventi un reddito annuo inferiore ai 4.000 euro, per i figli oltre i 24 anni aventi un reddito inferiore ai 2.840,51 e per i c.d. altri familiari a carico ex art. 433 cc..


Inoltre, si continueranno a percepire gli Assegni al Nucleo Familiare che riguardino altri congiunti che non siano i figli.

RATA 2

Un'ultima precisazione sulla voce "rata 2" che molti dipendenti si stanno ritrovando sulla busta paga dal mese di dicembre 2021. Trattasi del recupero rateizzato della voce "ulteriore detrazione ex D.L. 3/2020 art. 2", che sulla base del conguaglio effettuato sulla busta paga di dicembre 2021 del Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) non spettava. Il numero di rate è di norma 10, a meno che il dipendente non abbia una data di cessazione dal servizio antecedente al mese di settembre 2022.

IL DIRIGENTE UO TRATTAMENTO ECONOMICO

Dott.ssa Giovanna De Vita



IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Carmelo Ventre

